

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1702 del 05/04/2019
Oggetto	Procedimento MOPPA2811 (ex 2157/S). Rilascio di rinnovo con variante sostanziale di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale e antincendio, mediante quattro pozzi presso lo stabilimento produttivo di Soliera (MO). Ditta GRANAROLO spa
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1672 del 02/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno cinque APRILE 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: REGOLAMENTO REGIONALE n. 41/2001 – articoli 27 e 31.

Procedimento **MOPPA2811** (ex 2157/S)

Ditta GRANAROLO spa

RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA MEDIANTE QUATTRO POZZI, AD USO INDUSTRIALE (PRODUZIONE DI BEVANDE ALIMENTARI) E ANTINCENDIO PRESSO LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SOLIERA (MO).

visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e s. m. e i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell’Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, “Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque”;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L. R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni” e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L. R. 13/2015;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 84/2017 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena” con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni e spese di istruttoria per le derivazioni di acqua pubblica n. 65 del 2/2/2015;

- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 787 del 9/6/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016 e n. 2254/2016;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

preso atto che:

- con istanza in data 21/12/2015, registrata presso il Servizio Tecnico di Bacino Affluenti del Po – sede di Modena della Regione Emilia Romagna con protocollo n. PG/2015/882491 in pari data, il sig. Poggi Filippo in qualità di rappresentante titolato alla firma della ditta **GRANAROLO spa**, con sede legale a Bologna, in via Cadriano n. 27/2, ha chiesto il rinnovo con variante sostanziale (approfondimento colonna pozzo P10) della concessione rilasciata con atto n. 15356 del 20/11/2013;
- la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale è relativa allo stabilimento aziendale sito a Soliera (MO) in via G. Verdi n. 74, mediante quattro pozzo in esercizio siti sul foglio 42 mappale 57 del N.C.T. del medesimo comune;
- il nuovo rappresentante legale della ditta GRANAROLO spa è il sig. Moro Nicola Cosimo, che ha sottoscritto digitalmente il relativo disciplinare di concessione;
- le caratteristiche delle opera di presa e l'entità del prelievo indicate nelle domande presentate hanno ricondotto l'iter istruttorio ad un rinnovo con variante sostanziale, di cui agli articoli 27 e 31 del R.R. n. 41/2001;

accertato che l'utenza di cui si chiede la concessione è attualmente così caratterizzata:

- prelievo da acque sotterranee mediante quattro pozzi;
- portata nominale massima dell'utenza **43,0 l/s**;
- volume massimo di derivazione **1.000.000 m³/anno**;
- uso industriale (produzione di latte e bevande alimentari) ed uso igienico ed assimilati (funzionamento impianto antincendio);
- le opere di derivazione sono ubicate nel comune di Soliera (MO), in via G. Verdi n. 74 su terreno distinto nel N.C.T. di detto comune al foglio 42 mappale 57;
- il prelievo ricade nel corpo idrico di pianura denominato “Pianura Alluvionale – confinato inferiore” non a rischio, codice: 2700ER-DQ2-PACI – con stato chimico e quantitativo “**buono**”;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione della DGR 39.07.2007, n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN2000);
- con criticità tendenziale “**media**” ed impatto “**lieve**”, la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo (effettuata secondo la Direttiva Derivazioni, approvata dall'Autorità di Bacino del fiume Po) ricade nei casi di “**ATTRAZIONE**” (in cui la derivazione è compatibile, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali, che regolano la materia);

dato atto che:

- per quanto riguarda il parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po, di cui agli artt. 9, 12 e 36 comma 4) del R.R. n. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:
- con deliberazione n. 8 del 17.12.2015 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano" ("Direttiva Derivazioni");
- con nota Prot. n. 354/5.2 in data 25.01.2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i CRITERI di APPLICAZIONE della suddetta "Direttiva Derivazioni", precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;
- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della "Direttiva Derivazioni" approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
- l'Unità Gestione Demanio Idrico di questa S.A.C., a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione;

verificato che:

- nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001;
- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa idrica derivata rientra nella tipologia d'uso "industriale", di cui alla lettera c) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalla DGR n. 65/2015, in quanto il prelievo ad uso igienico ed assimilati (antincendio), non è singolarmente quantificabile;

verificato, inoltre che:

- il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L. R. n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

atteso che: lo stesso, ai sensi dell'art. 8, commi 4) e 1) della L. R. n. 2 del 30/04/2015, è tenuto a:

- ad integrare il deposito cauzionale (già versato nel 2013) a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti, importo pari ad €. 255,56;
- versare i canoni di concessione per anno solare ed entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;

ritenuto, pertanto, che:

- sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, la concessione possa essere rilasciata e che la stessa, a norma degli artt. 18 e 19 del R.R. n. 41/2001 e della DGR n. 787/2014, **possa essere assentita fino al**

31.12.2025, sotto l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

dato atto che :

- il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S. A. C.) ARPAE di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Po n. 5;
- il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Via Giardini, 472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- a) di rilasciare alla ditta **GRANAROLO spa**, con sede legale a Bologna, in via Cadriano n. 27/2 C.F. 01660360601, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con variante sostanziale di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Soliera (MO), presso lo stabilimento aziendale sito a Soliera (MO) in via G. Verdi n. 74, per uso industriale (produzione di latte e bevande alimentari) ed uso igienico ed assimilati (funzionamento impianto antincendio), con un prelievo pari ad una **portata massima pari a l/s 43,0** e per **un quantitativo non superiore a 1.000.000 m³/anno** – **procedimento MOPPA2811 (ex 2157/S), mediante quattro pozzi**;
- b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questa Struttura concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
- c) di stabilire che **la concessione**, ai sensi della DGR n. 787/2014, **è valida fino al 31.12.2025**;
- d) di dare atto che copia analogica a stampa del suddetto disciplinare viene conservato agli atti di questa Struttura, sottoscritta per accettazione dal concessionario;
- e) di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento:
 - dell'integrazione al deposito cauzionale già versato nel 2013, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura indicata nel disciplinare;
 - degli importi dei canoni annuali di concessione nella misura indicata e secondo le modalità riportate nel disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- f) di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- g) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si procederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;

h) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

i) di dare atto che il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

j) di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario una copia, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

k) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani
originale firmato elettronicamente

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

ARPAE

Struttura Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita alla ditta **GRANAROLO spa** con sede con sede a Bologna in via Cadriano n. 27/2, C.F. 01660360601, P.Iva 04119190371, codice procedimento **MOPPA2811 (ex 2157/S)**.

ART. 1 - QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

Quantità di acqua sotterranea derivabile:

- portata nominale di esercizio dai quattro pozzi in attività e pari a complessi **43,0 l/s**;
- quantitativo massimo di prelievo idrico = **1.000.000 m³/anno**.

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata ad uso industriale per la produzione di latte e bevande alimentari (thè) e per uso antincendio, presso lo stabilimento produttivo di proprietà della ditta richiedente in comune di Soliera (MO).

In particolare l'acqua sotterranea prelevata dai pozzi, a seguito di trattamento di potabilizzazione, è destinata al raffreddamento degli impianti (l'acqua viene poi recuperata all'interno di due serbatoi e riutilizzata per il lavaggio dei macchinari, dei pavimenti e dell'impianto di potabilizzazione), al reintegro delle torri evaporative, all'incorporazione dei prodotti, al reintegro del circuito vapore e impianti termici e all'alimentazione dei servizi igienici dello stabilimento.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE.

Le opere di presa sono costituite da quattro pozzi, ubicati su terreno di proprietà della ditta richiedente, presso lo stabilimento produttivo sito in comune di Soliera (MO), in via G. Verdi n. 74.

I quattro pozzi in esercizio nello stabilimento sono identificati con le sigle seguenti: P7, P8bis, P9 e P10.

Il pozzo P10, realizzato con autorizzazione - variante sostanziale atto n. 5817 del 05/05/2014, ha sostituito i tre manufatti originari (pozzi P2, P3 e P6 facenti parte delle opere di presa della vecchia concessione) che sono stati regolarmente cementati ed inertizzati a norma dell'art. 35 del Regolamento regionale n. 41/2001, come da relazione tecnica di asseveramento del dott. geol. Pier Luigi Dallari.

Dati tecnici del pozzo "P7"

- coordinate catastali: foglio 42 mappale 57 del NCT del comune di Soliera (MO);
- coordinate piane U.T.M.* fuso 32 X= 651.902 Y= 955.047;
- colonna tubolare telescopica in acciaio al carbonio telescopica con diametro iniziale Ø=mm. 323 (da 0 a 135 metri), poi Ø=mm 219 sino a fondo pozzo;
- profondità m. 340 da piano campagna;
- plurifalda: quattro tratti filtranti (I°=175,50÷178,80) (II°=229,80÷235,80) (III°=259,00÷264,70) (IV°=328,20÷330,60) da piano campagna in livelli di sabbiosi;
- avampozzo;
- contatore volumetrico;
- il manufatto risale agli anni settanta, è stata effettuata una pulizia con spurgo nell'anno 2015;
- sono posizionate due elettropompe sommerse, rispettivamente con potenza di 11,0 e 18,5 kW;
- la portata nominale massima del singolo manufatto è pari a **5,0** l/s;

Dati tecnici del pozzo P8bis

- coordinate catastali: foglio 42 mappale 57 del NCT del comune di Soliera (MO);
- coordinate piane U.T.M.* fuso 32 X= 651.839 Y= 954.994;

- colonna tubolare telescopica in acciaio (a seguito ritubaggio eseguito nel 2015) con diametro iniziale Ø=mm. 244 (da 0 a 137,70 metri), poi Ø=mm 168 sino a fondo pozzo;
- profondità m. 256,40 da piano campagna, con fondello in strato di argilla;
- plurifalda: cinque tratti filtranti (I°=174,30÷179,40) (II°=190,90÷195,10) (III°=215,20÷219,40) (IV°=228,40÷237,60) (V°=244,20÷256,20) da piano campagna in livelli di sabbia;
- intercapedine rivestimento/perforo cementata da piano campagna sino a 150 metri;
- avampozzo;
- contatore volumetrico;
- la costruzione del manufatto risale all'anno 1998, nell'anno 2015 è stato effettuato un ritubaggio del manufatto con riduzione del diametro della camicia di rivestimento ed uno spurgo;
- è stata posizionata una elettropompa sommersa, con potenza di 18,5 kW;
- la portata nominale massima del singolo manufatto è pari a **14,0** l/s;

Dati tecnici del pozzo P9

- coordinate catastali: foglio 42 mappale 57 del NCT del comune di Soliera (MO);
- coordinate piane U.T.M.* fuso 32 X= 651.871 Y= 954.979;
- colonna tubolare telescopica in acciaio inox (a seguito ritubaggio eseguito nel 2015) con diametro iniziale Ø=mm. 244 (da testa pozzo a 101,60 metri), poi Ø=mm 168 sino a fondo pozzo;
- profondità m. 254 da piano campagna, con fondello in strato di argilla;
- plurifalda: cinque tratti filtranti (I°=174,30÷179,40) (II°=190,90÷195,10) (III°=215,20÷219,40) (IV°=228,40÷237,60) (V°=244,20÷256,20) da piano campagna in livelli di sabbia;

- intercapedine rivestimento/perforo cementata da piano campagna sino a 101,60 metri;
- avampozzo;
- contatore volumetrico;
- la costruzione del manufatto risale all'anno 1995, nell'anno 2015 è stato effettuato un ritubaggio del manufatto con riduzione del diametro della camicia di rivestimento ed uno spurgo;
- è stata posizionata una elettropompa sommersa, con potenza di 15,0 kW (quota di installazione -78 m);
- la portata nominale massima del singolo manufatto è pari a **15,0** l/s;

Dati tecnici del pozzo P10

- manufatto di recente realizzazione a seguito autorizzazione (variante sostanziale) atto n. 5817 del 05/05/2014;
- termine dei lavori: 01/12/2015 da scheda tecnica;
- coordinate catastali: foglio 42 mappale 57 del NCT del comune di Soliera (MO);
- coordinate piane U.T.M.* fuso 32 X= 652.024 Y= 954.977;
- colonna tubolare in acciaio al carbonio SS con diametro iniziale Ø=mm. 406 (da testa pozzo a 240 metri), poi tubazione in acciaio AISI Ø=mm 225 sino a fondo pozzo;
- profondità m. 550 da piano campagna, con fondello in strato di argilla;
- plurifalda: sette tratti filtranti con spessore totale dei filtri: 48m;
- intercapedine rivestimento/perforo cementata da piano campagna sino a 101,60 metri;
- avampozzo;
- contatore volumetrico;

I manufatti precedentemente in esercizio ed identificati con le sigle aziendali: P2-P3-P6, sono stati cementati ed inertizzati a regola d'arte.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, in prosecuzione al precedente titolo, è assentita sino al **31/12/2025**.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone per gli usi indicati nell'art. 2, rientra nell'uso industriale. L'importo dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno 2018, ammonta ad €. **5.171,89**.

6.2 La ditta **GRANAROLO spa** è tenuta, qualora non avesse già provveduto, al versamento del canone alla Regione Emilia Romagna per le annualità pregresse, a decorrere dall'anno 2016 in relazione alla prosecuzione dell'utenza ad uso industriale, (come da domanda di rinnovo presentata in data 21/12/2015):

Gli importi dei canoni dovuti risultano ad oggi versati, compreso l'importo soprariportato per l'annualità 2019.

6.3 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare con propria deliberazione i canoni, ordinariamente il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, maggiorando l'importo dell'anno precedente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

6.4 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.5 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

6.6 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. 41/2001).

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, da versare prima dell'adozione del provvedimento di concessione è pari ad € 255,56, quale integrazione al deposito cauzionale (€ 4.916,33) già versato per il rilascio della precedente concessione - atto n. 15356 del 20/11/2013.

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

7.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933.

ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 In ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1195/2016 e dalla sua "Direttiva", parte integrante della stessa deliberazione, come previsto nel vigente PTPC, il concessionario, a sua cura e spese, dovrà provvedere, su ciascun pozzo, all'installazione ed alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua pubblica derivati, che dovranno essere

comunicati entro il 31 gennaio di ogni anno, alle seguenti Amministrazioni:

- ARPAE - SAC di Modena - via Giardini n. 472 - scala L - 41124 Modena PEC aomo@cert.arpa.emr.it
- REGIONE EMILIA ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici - via della Fiera n. 8 - 40127 Bologna PEC ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it
- AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO - via Garibaldi n. 75 - 43121 Parma PEC protocollo@postacert.adbpo.it

Il concessionario inoltre ai sensi della DGR n. 225 del 21/12/2016, è tenuto a :

- comunicare all'Unità Gestione Demanio Idrico di questa S.A.C. la tipologia del dispositivo di misura;
- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- rendere gli strumenti di misura accettabili al controllo o comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questa Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

Il mancato rispetto all'obbligo di installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001.

8.2 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La

variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Ciascun singolo pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Il Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora:

a) la destinazione d'uso dei pozzi venga modificata da extradomestico a domestico, a condizione che la perforazione sia monofalda e limitatamente ai pozzi di profondità non superiore ai 20 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsidenza;

b) qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio competente.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, ricade nel corpo idrico di pianura non a rischio "Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore" codice 0630ER-DQ2-PPCS con stato quantitativo buono e sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato dal Concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.